



Tribunale di Trento

N. 1/2020 CP

Decreto

(art. 161, co. 6 l. fall.)

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ARS INVEST S.R.L. di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 l. fall., e la documentazione prodotta;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2016, 2017, 2018, docC. 3, 4, 5 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale, assumendo importanza secondaria l'interesse al risparmio del debitore rispetto alla necessità di tutelare l'interesse del ceto creditorio garantendo la

vigilanza sull'operato del debitore stesso nella delicata fase di gestione della crisi;

considerato che il termine può essere fissato nella misura media di novanta giorni, atteso che la debitrice prospetta un concordato di natura liquidatoria e che nel ricorso non vengono segnalate particolari ragioni di difficoltà nella predisposizione del piano e della proposta, e osservato aggiuntivamente: a) che la sospensione dei termini sino al 15 aprile 2020 disposta dall'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020 per fronteggiare la corrente emergenza da Covid-19 riguarda anche il termine che oggi si va concedendo; b) che, nel resto, l'attività di predisposizione della proposta e del piano non appare allo stato impedita dalle misure restrittive adottate per contenere detta emergenza, potendo essere svolta mediante l'ausilio dei mezzi di comunicazione telematica; c) che il termine va parametrato secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle esigenze del debitore, mentre il pregiudizio per i creditori è sempre implicato dalla paralisi delle iniziative di tutela individuali;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di novanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Pasquale Mazza;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione

finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall., disponendo che il deposito in cancelleria ad assolvimento dei predetti obblighi informativi deve avvenire entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

precisando che il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta deve intendersi sospeso ai sensi dell'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020, mentre restano fermi gli obblighi informativi periodici.

Trento, 26 MAR. 2020

Il presidente
Guglielmo Avolio

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Emanuela Stabium

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 30 MAR 2020
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Emanuela Stabium